

Regolamento della Società Italiana di Pediatria Ospedaliera (SIPO)

Art. 1

La **Società Italiana di Pediatria Ospedaliera (SIPO)** persegue gli obiettivi istituzionali sanciti dall'articolo 2 dello statuto attraverso la promozione ed il coordinamento di studi, ricerche, programmi di insegnamento, di aggiornamento e di tutte quelle azioni che siano utili agli scopi sociali. La SIPO si confronta con le altre Associazioni pediatriche, anche sindacali, per proporre l'adozione di provvedimenti legislativi da parte degli organi competenti.

Art. 2

Per soddisfare i propri compiti istituzionali, la SIPO può avvalersi di Commissioni e Gruppi di lavoro disciplinati secondo quanto previsto dall'art 15 dello statuto. Il Responsabile coordinatore ed i Componenti delle Commissioni, nominati dal Consiglio direttivo, restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. Le commissioni possono cooptare esperti di estrazione anche non pediatrica, ritenuti indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi

Art. 3

Per ottenere la nomina a socio ordinario occorre:

- a) Presentare domanda indirizzata al Presidente attestante il possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 dello Statuto e corredata dalla firma di presentazione di due Soci Ordinari, anche per via telematica.
- b) allegare la prova dell'avvenuto pagamento della quota sociale, che verrà restituita in caso di non ammissione
L'accoglimento della domanda e' deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

L'ammontare della quota sociale annua è fissato dal Consiglio Direttivo e deve essere pagata entro il 31 Gennaio dell'anno al quale si riferisce, mediante bollettino di conto corrente postale intestato alla Società Italiana di Pediatria Ospedaliera o attraverso altre procedure espressamente indicate dalla Segreteria amministrativa della società. Il versamento della quota dà diritto a ricevere la Rivista Italiana di Pediatria Ospedaliera, all'accesso ai servizi offerti dal sito web della Società e ad ogni altro servizio eventualmente istituito dalla stessa a favore dei soci. Se il pagamento della quota sociale non è stato effettuato entro il primo semestre dell'anno, la Segreteria amministrativa provvede a sollecitare il Socio inadempiente. Il mancato versamento della quota sociale per anni TRE comporta la decadenza dalla società.

Il socio decaduto potrà reinscrivere alla Società,

Art. 5

Il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto, conferisce la qualifica di socio corrispondente e di socio aderente, a chi ne fa richiesta.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo sovrintende all'organizzazione dei Congressi e ad altri eventi scientifici e/o culturali della Società ed è responsabile del loro contenuto tecnico-scientifico ed etico. Qualsiasi manifestazione a carattere nazionale indetta dalla Società è presieduta dal Presidente pro-tempore della Società stessa. Il Presidente pro-tempore della Società e' anche il Presidente del Congresso Nazionale insieme al Presidente del Comitato organizzatore locale. Il Comitato organizzatore del Congresso Nazionale fissa la quota di iscrizione al Congresso, cura il programma e sovrintende agli aspetti organizzativi insieme all'Agenzia organizzativa prescelta. Il programma scientifico del Congresso nazionale proposto dal Comitato Organizzatore deve essere approvato dal Consiglio Direttivo della SIPO.

Art. 7

Il Congresso dovrà articolarsi in più sessioni durante le quali potranno aver luogo relazioni, tavole rotonde, comunicazioni, relazioni di esperti, presentazioni di poster, riunioni aperte ai Soci indette dalle Commissioni e dai Gruppi di Studio, ed ogni altra modalità didattica e di aggiornamento che il Consiglio Direttivo riterrà opportuna in accordo a quanto previsto dallo statuto. In una giornata intermedia sarà convocata l'Assemblea Generale.

Art. 8

Gli organizzatori di manifestazioni scientifiche (Congressi, Convegni, Simposi, Seminari o comunque Riunioni Scientifiche), possono chiedere il Patrocinio della Società inviando formale richiesta al Presidente almeno 60 giorni prima dell'evento.

Art. 9

Tutte le cariche sociali istituzionali elettive hanno la durata di tre anni

Gli eletti non sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica.

Il candidato alla carica di Presidente deve possedere un'anzianità d'iscrizione continuativa alla Società pari almeno alla durata di un mandato.

Ciascun socio non può ricoprire contemporaneamente nello stesso periodo più di una delle cariche sociali istituzionali elettive, incluse quelle relative alle Sezioni regionali.

Le candidature per il rinnovo delle cariche sociali, sostenute da almeno 20 Soci, dovranno essere presentate al Presidente della Società almeno 45 giorni prima della data delle elezioni con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente oppure con strumenti on line certificati.

I Consiglieri, al fine di rappresentare tutto il territorio nazionale, saranno eletti per area geografica: 2 per il Nord (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), 3 per il Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna), 3 per il Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia).

Può far parte del Consiglio Direttivo, il Past President, per un anno solare dalla data di scadenza del proprio mandato. Egli ha voto consultivo.

Art. 10

Le operazioni per l'elezione delle cariche sociali sono curate da una Commissione elettorale, nominata dal Consiglio direttivo. La Commissione verifica le candidature pervenute entro 30 giorni prima della data delle elezioni, le ratifica e ne dà comunicazione scritta agli interessati oltre che a mezzo degli organi di stampa e del sito – web della Società.

L'elettorato è costituito dai Soci medici in regola con il pagamento delle quote sociali. Hanno diritto al voto anche i nuovi soci purché iscritti entro il 31 Dicembre dell'anno precedente le elezioni

All'inizio dell'anno della scadenza elettorale, il Consiglio Direttivo redige e deposita presso la Sede della Società l'elenco dei soci aventi diritto al voto.

In occasione degli eventi elettorali, il Consiglio direttivo nomina il Presidente e gli scrutatori del seggio.

Il Presidente del seggio è responsabile delle operazioni elettorali.

I Componenti del seggio riportano nel registro, contenente i nominativi degli aventi diritto, gli estremi di un documento di identità.

Il registro e le schede vengono conservate per almeno 6 mesi presso la sede amministrativa della Società.

Per essere ammessi a votare i Soci devono essere in possesso del certificato elettorale, che viene rilasciato dalla Segreteria Amministrativa ai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Il pagamento relativo ad eventuali quote sociali arretrate può essere effettuato presso la Segreteria amministrativa contestualmente al rilascio del certificato elettorale.

Regolamento Sezioni Regionali

Art. 1

In ogni regione d'Italia è istituita la **sezione regionale della Società Italiana di Pediatria Ospedaliera** che ha la finalità di realizzare, in ambito regionale, gli obiettivi istituzionali della SIPO previsti dall'art. 2 dello statuto, in armonia con le altre Associazioni pediatriche che operano nella stessa regione, e di rappresentare la SIPO presso le autorità sanitarie regionali, collaborando con esse anche ai fini della programmazione sanitaria regionale in campo pediatrico. Fanno parte della sezione Regionale tutti i Soci della che risiedono, anche solo per motivi di lavoro, nella Regione. I Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, costituiscono l'Assemblea Regionale e hanno diritto di voto.

Art. 2

Ogni regione può avere un massimo di consiglieri pari al numero delle province. L'assemblea regionale elegge il presidente regionale e i consiglieri per ogni provincia.

La sezione regionale è diretta da un Consiglio Direttivo composto dai Consiglieri di ogni singola provincia e dal Presidente regionale. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno, a maggioranza, il vice-Presidente ed il Tesoriere-segretario. Tutte le cariche hanno la durata di 3 anni. In ogni caso il numero dei componenti del consiglio direttivo regionale

non dovrà essere inferiore a tre (Presidente, vice-Presidente e tesoriere-segretario). Nel caso in cui non dovesse essere raggiunta la maggioranza necessaria per la nomina delle cariche sociali, le stesse potranno essere nominate direttamente dal Consiglio Direttivo Nazionale. Fa parte del Consiglio direttivo il Past – President per un anno solare dalla data di scadenza del proprio mandato. Fanno parte di diritto del Consiglio regionale i Componenti del Consiglio direttivo nazionale presenti nella regione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente Regionale e i Consiglieri Provinciali sono eletti in una votazione a scrutinio segreto dai soci in regola con le quote sociali

Le candidature alle elezioni devono essere sostenute dalla firma di almeno 5 soci e presentate almeno trenta giorni prima delle elezioni al Presidente uscente o ad un suo delegato. Essi durano in carica tre anni. I componenti eletti non sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica. Il Presidente della Sezione regionale e i consiglieri provinciali, per tutta la durata del proprio mandato, non possono sommare la carica a quella di componente il consiglio direttivo nazionale. L'elettorato è costituito dai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, che risiedono, anche solo per motivi di lavoro, nella Regione. Hanno diritto al voto anche i nuovi soci purché iscritti entro il 31 Dicembre dell'anno precedente le elezioni. Ad un mese dalle elezioni, il Consiglio direttivo redigerà e depositerà presso la Sede della Società l'elenco dei soci aventi diritto al voto della Regione.

Per Regioni confinanti, con scarso numero di iscritti, è possibile prevedere un'unica Sezione Regionale con unico Consiglio Direttivo

Art. 3

Dopo lo svolgimento delle elezioni, i nominativi dei nuovi eletti ed il periodo del loro mandato devono essere trasmessi al Presidente Nazionale che ne darà comunicazione ai Soci attraverso gli organi di informazione della società.

Gli eletti sono tenuti a comunicare alla Presidenza i loro recapiti aggiornati. Se trascorsi due mesi dalla scadenza del mandato non si è ancora provveduto al rinnovo delle cariche sociali, il Presidente Nazionale nomina un Commissario che convoca d'ufficio l'Assemblea Regionale. Il Presidente Nazionale può altresì nominare un Commissario qualora in consiglio direttivo regionale non garantisca il perseguimento degli scopi della società previsti dall'articolo 2 dello statuto.

Art. 4

Il Consiglio direttivo regionale viene convocato dal Presidente e si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale. Il verbale di ogni riunione va fatto pervenire al Presidente Nazionale entro novanta giorni. Il Consiglio direttivo definisce i programmi di formazione ed aggiornamento professionale, coordina le attività scientifiche regionali in armonia con le rappresentanze delle altre organizzazioni pediatriche e si pone come interlocutore con le istituzioni regionali per l'organizzazione sanitaria interessante l'area pediatrica.

Art. 5

Il Presidente Regionale riunisce :

- i Soci per sedute scientifiche, di aggiornamento, convegni regionali o altre manifestazioni attinenti agli scopi della sezione.

Il Presidente Regionale convoca

- l'Assemblea regionale, almeno una volta l'anno per deliberare in merito ai programmi di attività e per approvare il rendiconto delle attività svolte ed il bilancio finanziario. Questi ultimi, dopo la loro approvazione, devono essere trasmessi dal Presidente Regionale al Presidente Nazionale.

Regolamento Consiglio Nazionale Infermieri e Ostetriche

Art. 1

E' istituito il Consiglio Nazionale Infermieri e Ostetriche cui possono aderire gli infermieri che prestano servizio nelle Unità Operative di Pediatria e Neonatologia, chirurgia e rianimazione pediatrica, neuropsichiatria infantile, e le ostetriche

Art. 2

Il Consiglio Nazionale è costituito da un Presidente, un Vice Presidente e un Consigliere per ciascuna Macroarea territoriale (Nord, Centro, Sud). Le cariche hanno durata di 3 anni e si rinnovano per via elettiva.

Chi ha ricoperto lo stesso ruolo nel precedente Direttivo non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica.

Il candidato alla carica di presidente deve possedere un'anzianità d'iscrizione continuativa alla società pari almeno alla durata di un mandato.

Ogni regione avrà un Dirigente Regionale e, possibilmente, un Dirigente per ogni provincia.

Tutti i Soci infermieri/ostetriche in regola con le quote sono eleggibili. Le candidature per il rinnovo delle cariche sociali, sostenute da almeno 5 Soci in regola con l'iscrizione, dovranno essere presentate al Presidente della Società almeno 45 giorni prima della data delle elezioni con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente oppure con strumenti on line certificati.

Le macroaree territoriali sono identificate in:

1. **NORD:** Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna.
2. **CENTRO:** Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna.
3. **SUD:** Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Il diritto di voto è esercitato esclusivamente dai Soci infermieri/ostetriche in regola con il pagamento delle quote sociali. Hanno diritto al voto anche i nuovi soci purché iscritti entro il 31 Dicembre dell'anno precedente le elezioni

All'inizio dell'anno della scadenza elettorale, il Consiglio Direttivo redige e deposita presso la Sede della Società l'elenco dei soci aventi diritto al voto.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio (Presidente Vice Presidente, e 3 Consiglieri) ogni Socio dispone di un voto. Ciascun Socio esprime, inoltre, fino a 3 preferenze per i Consiglieri.

Le elezioni saranno ratificate dal primo Consiglio Direttivo SIPO utile. Il Presidente del Consiglio Nazionale Infermieri e Ostriche è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo quando da questo convocato per argomenti attinenti alle attività del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio Nazionale Infermieri e Ostriche è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo SIPO una relazione annuale scritta.

Art. Finale

Il presente Regolamento generale, approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 29.1.14, può essere modificato dallo stesso su proposta propria o dell'Assemblea Generale a maggioranza semplice se le proposte di modifica sono presentate da almeno 100 Soci.